

Udine, 16 gennaio 2024

Oggetto: Riforma IRPEF 2024 – Novità per i redditi da lavoro dipendente – Moduli per detrazioni, trattamento integrativo e dichiarazione welfare

Circolare numero 003/2024

In breve

La legge di bilancio per il 2024 (L.213/2023) ha previsto – tra le altre novità – anche l'introduzione del primo modulo di riforma dell'IRPEF. Nell'approfondimento diamo evidenza delle principali novità che impattano sui redditi da lavoro dipendente.

Con l'occasione forniamo le istruzioni per la distribuzione al personale della modulistica per le detrazioni, il trattamento integrativo e l'incremento dei benefit a 2.000 euro per i dipendenti con figli.

Approfondimento

Con particolare riferimento all'IRPEF, limitatamente al periodo di imposta 2024, sono state modificate le aliquote, gli scaglioni, le detrazioni e il trattamento integrativo.

Le **aliquote** e gli **scaglioni** sono i seguenti:

Aliquote	Scaglioni
23%	Fino a 28.000
35%	Oltre 28.000 e fino a 50.000
43%	Oltre 50.000

La **detrazione per redditi da lavoro dipendente e assimilati**, da rapportare al periodo di lavoro espresso in giorni, risulta – ora – così determinata:

- per redditi fino a 15.000 euro è pari a 1.955 euro annui ma la detrazione minima non può comunque essere inferiore a 690 euro aumentata a 1.380 per i tempi determinati;
- per redditi oltre 15.000 e fino a 28.000 viene determinata applicando la seguente formula: $1.910 + 1.190 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / 13.000]$;
- per redditi oltre 28.000 e fino a 50.000 viene determinata applicando la seguente formula: $1.910 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.000]$;
- per i redditi sopra i 50.000 euro non è prevista alcuna detrazione;
- per chi percepisce un reddito compreso tra i 25.000 e i 35.000 euro è riconosciuto un importo aggiuntivo di 65 euro.

Il **trattamento integrativo** spetta automaticamente in busta paga ai titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilati con un reddito complessivo fino a 15.000 euro solo qualora l'imposta lorda superi la detrazione per lavoro dipendente. Tuttavia per non penalizzare i contribuenti, ai fini del trattamento integrativo la detrazione da prendere a riferimento rimane fissata a 1.880 euro come nel 2022-2023 invece che quella superiore applicabile dal 2024.

Dott. Riccardo Canu Dott.sa Elena Zanon P.Az. Roberta Gregoris Dott. Massimiliano Caprari

L'importo annuo del trattamento integrativo spettante rimane fissato in euro 1.200 da rapportare alla durata in giorni del rapporto di lavoro (es. mesi di 31 gg. 101,92 €, mese di 30 gg. 98,63€).

In caso di reddito complessivo compreso tra 15.000 e 28.000 euro il trattamento integrativo viene riconosciuto in sede di dichiarazione dei redditi e compete solo qualora l'imposta lorda sia inferiore alla somma delle seguenti detrazioni:

- per carichi di famiglia (art.12 TUIR): coniuge, altri familiari a carico, figli a carico sopra i 21 anni;
- per lavoro dipendente ed assimilati (art.13, co.1 TUIR);
- interessi passivi su prestiti/mutui agrari contratti fino al 2021;
- interessi passivi su mutui per prima casa contratti fino al 2021;
- spese sanitarie superiori a 15.493,71 fino al 2021;
- spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- altre detrazioni per spese fino al 2021 già rateizzate.

Le **detrazioni per carichi di famiglia** (coniuge, figli e altri familiari a carico) non sono state modificate. In tale contesto segnaliamo che il limite di reddito per considerare i familiari fiscalmente a carico è pari a 2.840,51 euro aumentato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni inoltre, le detrazioni per i figli competono solo in caso di età pari o superiore ai 21 anni (ricordiamo che dal 2022, in sostituzione dell'assegno per il nucleo familiare e delle detrazioni per i figli, è stato introdotto l'Assegno Unico Universale).

Con riferimento al tetto massimo del valore dei **benefit che non concorre alla formazione del reddito**, limitatamente al 2024, il limite ordinario pari a 258,58 è stato innalzato a 1.000 euro per tutti i dipendenti e a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico che rilasciano apposita dichiarazione. Inoltre, nel 2024, potranno essere incluse nei benefit, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché le somme erogate o rimborsate ai dipendenti per il pagamento dell'affitto della prima casa ovvero per pagamento degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Con particolare riferimento all'erogazione/ rimborso dell'affitto e degli interessi facciamo riserva di tornare sull'argomento non appena verranno emanate istruzioni specifiche.

L'imposta sostitutiva sui premi di produttività, ordinariamente pari al 10%, per il 2024 è stata ridotta al 5%.

Ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo ivi inclusi gli stabilimenti termali che ne facciano esplicita richiesta attestando di avere avuto un reddito 2023 non superiore a 40.000 euro, è riconosciuto un **trattamento integrativo speciale** che non concorre alla formazione del reddito. Il trattamento di cui trattasi viene determinato in misura pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario festivo effettuate nel periodo 1° gennaio 2024 – 30 giugno 2024.

La disciplina appare del tutto simile a quella introdotta nel periodo 01.06.2023 – 21.09.2023 (cfr. nostra circolare 024/2023), facciamo comunque riserva di tornare sull'argomento non appena verranno emanate istruzioni specifiche.

Moduli per detrazioni, trattamento integrativo e dichiarazione welfare

Come è noto il datore di lavoro – operando quale sostituto di imposta – è obbligato a conteggiare mese per mese le imposte dovute operando le relative trattenute sul cedolino paga. In particolare il sostituto di imposta deve applicare le detrazioni di imposta e il trattamento integrativo sulla base del reddito erogato ed in base alle indicazioni fornite dal dipendente/ collaboratore.

Si ricorda che i lavoratori dipendenti e i percettori di redditi assimilati (collaboratori, amministratori, ecc...) sono obbligati a comunicare ai propri datori di lavoro/ committenti ogni variazione della situazione familiare e reddituale che possa incidere sulla fruizione delle detrazioni d'imposta spettanti e/o sul trattamento integrativo.

Al fine di rendere più agevole la comunicazione delle menzionate variazioni e al fine di consentire ai dipendenti con figli di accedere all'incremento del limite dei benefit, questo Studio sta completando l'invio dei moduli di:

- (1) – detrazioni di imposta (artt. 12 e 13 DPR 917/86);
- (2) – trattamento integrativo (DL n.3/2020 in L. n.21/2020);
- (3) – dichiarazione welfare aziendale (art.1 co.16 e 17 L 213/2023)

mediante la loro pubblicazione su HR Portal per le aziende che dispongano di questo servizio aggiuntivo oppure inviandole via e-mail direttamente alle aziende.

(1) Il modulo delle detrazioni verrà fornito precompilato con i dati anagrafici del lavoratore e con i carichi di famiglia dichiarati e le scelte operate in anni passati ancora in vigore nel 2023. Il lavoratore/ collaboratore dovrà restituire sottoscritto tale modulo solo qualora vi fosse l'esigenza di variare la situazione del 2023, sia con riferimento ai familiari a carico, sia con riferimento alle condizioni di applicazione.

N.B. la procedura tiene già conto dell'età dei figli in rapporto alle condizioni di spettanza pertanto non è necessario variare la situazione per il solo fatto che i figli sotto i 21 anni non danno più diritto alle detrazioni.

(2) Il modulo del trattamento integrativo verrà fornito precompilato con i dati anagrafici del lavoratore. Il lavoratore/ collaboratore dovrà restituire sottoscritto tale modulo solo qualora vi fosse l'esigenza di variare la situazione del 2023. Ad esempio qualora, rispetto all'anno 2023, vi fosse l'esigenza di modificare le opzioni per la non applicazione oppure l'applicazione in sede di conguaglio.

I moduli detrazioni e trattamento integrativo nella parte in basso, riportano un campo in cui il lavoratore può indicare l'ammontare di altri redditi (diversi da quelli corrisposti dal proprio datore di lavoro) di cui il sostituto d'imposta dovrà tener conto nel determinare le detrazioni spettanti. In assenza di una specifica comunicazione, lo Studio calcolerà il reddito complessivo solo sui compensi erogati dal sostituto.

Dott. Riccardo Canu Dott.sa Elena Zanon P.Az. Roberta Gregoris Dott. Massimiliano Caprari

(3) La compilazione da parte dei dipendenti della modulistica denominata dichiarazione welfare aziendale risulta indispensabile per l'accesso all'incremento a 2.000 euro del limite dei benefit riservato ai dipendenti con figli a carico. Sugeriamo di fare compilare tale modulistica a tutti i dipendenti che – anche in prospettiva – potrebbero risultare titolari di benefit di importo superiore ai 1.000 € nel 2024.

A titolo esemplificativo sottolineiamo l'opportunità di consegnare e fare compilare la modulistica ai dipendenti e agli amministratori destinatari di benefits ed in particolare a coloro:

- che hanno un autoveicolo assegnato in uso promiscuo;
- che hanno immobili assegnati (dotati di rendita catastale);
- ai quali si ritiene di concedere agevolazioni (rimborso bollette, contributo affitto prima casa, contributi interessi su mutuo rima casa, buoni spesa, ecc.);
- che abbiano optato per trasformare il premio di risultato aziendale in benefits.

Con l'occasione ricordiamo che nel caso di rimborso delle bollette di acqua, luce e gas è necessario raccogliere una ulteriore specifica autocertificazione (cfr. nostra circolare 036/2022). Invece nel caso del contributo affitto prima casa o del contributo per gli interessi sul mutuo prima casa si attendono istruzioni specifiche.

Allo Studio dovrà essere restituita, preferibilmente via e-mail, una copia dei moduli: detrazioni di imposta, trattamento integrativo e dichiarazione welfare aziendale riconsegnati dai lavoratori. Gli originali andranno invece conservati nei fascicoli dei dipendenti/ collaboratori presso gli archivi aziendali.